

Bur n. 78 del 08/10/2010

Sanità e igiene pubblica

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2222 del 21 settembre 2010

"Cooperazione interregionale nel settore sanitario" – Rinnovo protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione del Veneto.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si rinnova fino al 30 giugno 2013 il protocollo d'intesa interregionale di cui alla precedente DGRV 1201 del 24/04/07 e se ne aggiornano i contenuti.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Legge Costituzionale n. 3 del 2001, attraverso la modifica del Titolo V della Costituzione, attribuisce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, di ricerca scientifica e tecnologica; riconosce la capacità delle Regioni di stipulare intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l'individuazione di organi comuni; dispone che nelle materie di propria competenza le Regioni possano concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

Visti i contenuti sia della Legge di cui al paragrafo precedente, sia del Piano Sanitario Nazionale 2006–2008, che in alcuni punti poneva l'accento sull'importanza per le regioni dell'integrazione e diffusione delle buone pratiche; la Regione del Veneto con deliberazione n. 1201 del 24 aprile 2007 ha approvato un protocollo d'intesa con la Regione Lombardia per la "Cooperazione interregionale nel settore sanitario" (vedasi Allegato A della DGR 1201/07). Tale atto, stipulato in data 2 maggio 2007 e con scadenza il 30 giugno 2010, è rinnovabile ai sensi dell'Art. 8 del protocollo stesso.

In considerazione:

- sia dei significativi risultati emersi dal rapporto di cooperazione sanitaria tra la Regione Lombardia e la Regione Veneto, soprattutto per quanto concerne la condivisione di best-practice e la diffusione delle conoscenze in materia sanitaria;
- sia dei livelli di virtuosismo conseguiti da entrambe le Regioni, tali da portare le medesime a svolgere una funzione guida per l'intero panorama nazionale, pur con la salvaguardia di specificità e di modelli diversi;

si propone con il presente provvedimento di rinnovare l'intesa attraverso l'approvazione del Protocollo di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che aggiorna gli obiettivi dell'intesa, in coerenza con il Documento Preliminare informativo sui contenuti del nuovo Piano Sanitario Nazionale 2010–2012 e con gli atti programmatici delle rispettive Regioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

- udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto il quale dà atto che la

struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria con la legislazione regionale e statale;

- vista la legge costituzionale n. 3 del 2001;
- visto il Piano Sanitario Nazionale 2006 – 2008;
- Vista la DGRV. 1201 del 24/04/2007;
- Visto il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione del Veneto per la "Cooperazione interregionale nel settore sanitario" del 02/05/2007;
- Visto il documento Preliminare informativo sui contenuti del nuovo Piano Sanitario Nazionale 2010–2012 del 29/04/2010;]

delibera

1. di approvare il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e la Regione del Veneto per la "Cooperazione interregionale nel settore sanitario", relativo al periodo 2010–2013, di cui all'**Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



PROTOCOLLO DI INTESA
tra la Regione Lombardia e la Regione del Veneto per la
“ COOPERAZIONE INTERREGIONALE NEL SETTORE SANITARIO ”

PREMESSO CHE

- *La Legge Costituzionale 3/2001 attraverso la modifica del Titolo V della Costituzione:*
 - a) *attribuisce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, di ricerca scientifica e tecnologica;*
 - b) *riconosce la capacità delle Regioni a stipulare intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni anche con l'individuazione di organi comuni;*
 - c) *dispone che nelle materie di propria competenza le Regioni possano concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato;*
 - La Legge 5 Giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” prevede, all'art. 5, che “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea”;
 - La Comunicazione della Commissione Europea COM (2007) 630 “Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013”, che pone al centro la sfida dell'invecchiamento della popolazione e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie;
 - Il Documento Preliminare informativo sui contenuti del nuovo Piano Sanitario Nazionale 2010-2012 del 29 Aprile 2010 nel quale vengono evidenziate tra le **Azioni per lo Sviluppo del Sistema**:
 - la prevenzione
 - la centralità delle cure primarie e delle strutture territoriali
 - la continuità assistenziale
 - la gestione integrata della cronicità tra territorio e ospedale- riorganizzazione delle reti ospedaliere regionali
- e tra i **Settori Strategici**:
- Tecnologia dell'Informazione e delle Comunicazioni
 - Clinical governance e sicurezza delle cure
 - Ricerca e innovazione
 - Sanità veterinaria
 - Sicurezza degli alimenti
- Il “ Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013” , in linea con gli orientamenti comunitari relativamente alla *e-inclusion* ed *e-health*, riconosce, tra le priorità d'intervento, il potenziamento e la maggior diffusione delle Tecnologie dell'informazione e Comunicazione proprie della sanità elettronica, quali la telemedicina e la teleassistenza, al fine di assicurare il miglioramento delle prestazioni socio-sanitarie e la loro accessibilità anche a distanza.
 - La Giunta di Regione Lombardia ha approvato gli atti programmatici in materia sanitaria per la legislatura vigente e la Regione del Veneto ha attivato un gruppo di lavoro per la formulazione del Piano Sanitario Regionale

DATO ATTO CHE

In data 2 Maggio 2007 la Regione Lombardia e la Regione del Veneto (di seguito denominate le Parti) hanno stipulato un Protocollo di Intesa per la cooperazione interregionale nel settore sanitario, valido sino al 30 giugno 2010 e rinnovabile ai sensi dell'Art. 8 del protocollo stesso;

Tutto ciò premesso:

Le Parti hanno con il presente atto manifestano la volontà di rinnovare l'intesa scaduta in data 30 giugno 2010, aggiornandola negli obiettivi, in coerenza con gli atti programmatici delle rispettive Regioni e

CONCORDANO QUANTO SEGUE**ART. 1**

Le "Parti", in osservanza delle rispettive competenze, si impegnano ad avviare azioni volte ad esplorare forme di cooperazione in ambito sanitario promuovendone la qualità e sostenibilità, anche in relazione al diverso scenario europeo e alle necessità di riorganizzazione del sistema per garantirne la sostenibilità nel tempo.

ART. 2

La cooperazione sarà volta a favorire le capacità delle Parti a disegnare strategie di sviluppo, definire meccanismi di programmazione, sviluppare progetti di sperimentazione, facilitare i contatti tra istituzioni similari, promuovere l'interscambio di informazioni e migliorare la capacità di confronto con lo Stato Italiano, le altre Regioni e le Istituzioni Europee.

ART. 3

Le Parti considerano prioritari progetti specifici volti:

- Al confronto tra modelli e sistemi socio-sanitari regionali ed alla identificazione e condivisione delle priorità per l'elaborazione di idonee strategie per lo sviluppo sostenibile del settore sanitario;
- Alla cooperazione formativa ed organizzativa in materia di Emergenza - urgenza extraospedaliera;
- Alla cooperazione in materia di prevenzione, volta a definire, secondo una metodologia efficace supportata da evidenza scientifica, obiettivi i cui risultati possano essere misurabili in termini di guadagno di salute;
- Alla definizione di criteri per la gestione integrata delle aree di confine;
- Allo sviluppo di azioni e sperimentazioni interregionali per l'innovazione del settore sanitario orientata alla qualità del sistema, al miglioramento della continuità della cura e alla capacità di affrontare i problemi connessi alla libera circolazione dei pazienti e degli operatori;

ART. 4

Per la realizzazione del Protocollo di Intesa le parti si impegnano a:

- Costituire un Gruppo Tecnico Interregionale di Coordinamento, composto da tecnici nominati dalle Parti, con funzioni di organismo attuatore dell'accordo e con l'obbligo di riferire periodicamente sui risultati ottenuti agli Assessori alla Sanità
- Operare attraverso gruppi di lavoro tematici, costituiti da esperti indicati dalle Parti stesse, che avranno il compito di sviluppare, da tutti i punti di vista, le tematiche loro affidate;

- Concorrere all'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni, in ambito regionale, nazionale ed europeo anche con l'individuazione di organi comuni disciplinati dal diritto nazionale ed europeo;

ART. 5

Ciascuna delle Parti nominerà 2 (due) propri rappresentanti nel Gruppo Tecnico Interregionale di Coordinamento e garantirà la partecipazione di propri esperti ai gruppi di lavoro tematici in modo conforme a quanto indicato dal Gruppo Tecnico di Coordinamento.

ART. 6

Le Parti si assumono gli oneri relativi derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal presente Protocollo di Intesa; provvedono alla sua diffusione e promozione delle opportunità in esso previste.

ART. 7

Al presente Protocollo di Intesa potranno aderire successivamente altre Regioni italiane o europee, previo accordo delle Parti, assumendosene contestualmente gli impegni e gli oneri relativi.

ART. 8

Il presente Protocollo di Intesa è redatto in due originali, acquista efficacia dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti, è valido fino al 30 Giugno 2013 ed è rinnovabile.

ART. 9

E' facoltà delle Parti recedere, per qualunque motivo o ragione, dal presente Protocollo di Intesa, dando un preavviso scritto di tre mesi: il recesso dal Protocollo di Intesa non comporterà l'interruzione dei progetti in atto.

Il presente protocollo, composto di tre pagine, viene sottoscritto in via preliminare con l'impegno reciproco ad attivare le procedure previste per la sua eventuale successiva formalizzazione

Regione Lombardia

Regione del Veneto
